



Legge Stabilit  2017 â?? novita ?? per credito imposta ricerca e sviluppo

Descrizione

Il **credito d'imposta per attivit  di ricerca e sviluppo** esce potenziato dall'operazione di restyling disposta dalla **manovra** per il 2017: la **legge di Stabilit ** porta infatti il beneficio al 50% anche per la spesa intra muros delle aziende e innalza il tetto massimo per impresa a 20 milioni di euro, oltre a prorogarne la durata di un anno.

Introdotta dalla legge di Stabilit  2015 (legge n. 190-2014) aggiornando il regime di aiuto istituito dal decreto Destinazione Italia e mai diventato operativo, il credito d'imposta   attualmente previsto per tutte le imprese â?? senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile â?? che effettuano investimenti in attivit  di **ricerca e sviluppo** fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019.

La manovra per il 2017 proroga di un anno la validit  dell'incentivo, estendendone la durata fino al periodo in corso al **31 dicembre 2020**, e ammettendo all'agevolazione anche le imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con **imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue**, in Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016.

L'intensit  del beneficio   finora pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, e al 50% delle spese relative al personale altamente qualificato e relative a contratti di ricerca extramuros â?? diventa pari al **50% per tutte le tipologie di spesa**.

Inoltre, diventano ammissibili all'incentivo i costi relativi a tutto il **personale impiegato in attivit  di ricerca e sviluppo**, sia altamente qualificato che tecnico.

Quadruplica, infine, l'importo massimo dell'incentivo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario, che passa dai precedenti 5 milioni a **20 milioni di euro**.

Le nuove disposizioni, si legge nella relazione che accompagna il **disegno di legge di bilancio**, avranno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016.

Data di creazione

Novembre 5, 2016